

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo

11



26921/20

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -  
Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -  
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -  
Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -  
Dott. PAOLO PORRECA - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'  
CIVILE

Ud. 29/10/2020 - CC

R.G.N. 11205/2019

Proy 26921  
Rep. Q.1.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 11205-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
(omissis) ; rappresentato e difeso da se medesimo e  
dagli avvocati (omissis) ;

- *ricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (omissis)', in  
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1441/2018 della CORTE D'APPELLO di  
SALERNO, depositata il 28/09/2018;

6286  
60

11

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO  
PORRECA.





Corte di cassazione  
Sottosezione Sesta Terza

---

**Rilevato che:**

(omissis) conveniva in giudizio (omissis) s.p.a., esponendo di aver venduto a minor prezzo una vettura dopo aver scoperto, in occasione di una prima trattativa volta all'alienazione, l'iscrizione di un fermo amministrativo non comunicato, e il cui sotteso credito solo successivamente alla tardiva notifica dello stesso era stato possibile pagare;

domandava i conseguenti danni;

il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello;

avverso questa decisione ricorre per cassazione (omissis) articolando due motivi, corredati da memoria;

**Rilevato che:**

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e seguenti nonché 111, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che alla precedente convenuta (omissis) s.p.a., già l (omissis) s.p.a., era succeduta in forza del d.lgs. n. 193 del 2016, dal 2017, Agenzia delle Entrate Riscossione, sicché avrebbe dovuto concludersi per il difetto di conclusioni della giusta parte e conseguente quanto speculare acquiescenza;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, comma 2, e 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, sin dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 193 del 2001, era necessaria la comunicazione del fermo al destinatario passivo dello stesso;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'ammontare di danni indicato non era stato



contestato, sicché la relativa domanda sarebbe stata erroneamente rigettata per assorbimento;

**Vista** la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;

**Rilevato che:**

il ricorso è inammissibile;

risulta infatti violato l'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., come desumibile dall'evidente carenza nell'idonea esposizione delle ragioni di rigetto della domanda sia in primo che secondo grado, alle pagine 4 e 6 del ricorso;

in ogni caso le censure, per come esposte, sarebbero state parimenti inammissibili, anche ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.;

quanto alla prima censura si deduce un profilo nuovo che non emerge fosse stato dedotto in appello;

peraltro, altrimenti, la medesima censura sarebbe stata infondata dovendosi dare séguito alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il processo, nel caso, trattandosi di successione legale, può proseguire senza interruzione e senza necessità di costituzione del nuovo ente fino all'emanazione di una sentenza destinata a produrre effetti diretti nei confronti di quest'ultimo, in modo che anche il mandato difensivo originariamente attribuito dal previo concessionario si mantenga parimenti valido ed efficace anche nei confronti dell'ente subentrato, salva solo l'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia inteso autonomamente costituirsi in giudizio per l'espletamento di ulteriore attività difensiva: «nel caso di mancata costituzione in giudizio del nuovo ente, infatti, la non estensione (anche) al mandato difensivo della regola di successione universale nei rapporti giuridici pregressi già instaurati da (omissis) risulterebbe, in definitiva, contraria alla stessa "ratio" legislativa volta ad assicurare, nell'interesse pubblico sotteso alla materia, la ordinaria stabilità dei rapporti processuali in funzione della massima fluidità dell'azione di



riscossione (Cass., 09/11/2018, n. 28741, pag. 6, e succ. conf.: Cass., 24/01/2019, n. 1992, Cass., 14/04/2019, n. 10547);

la seconda censura sarebbe stata contraria alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati, così come il fermo stesso, è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto quanto diverso ambito dell'esecuzione forzata (Cass., 21/09/2017, n. 22018, Cass., 05/12/2011, n. 26052);

né vengono in gioco:

- a) la modifica del comma 2 dell'art. 86, d.P.R., n. 602 del 1973, apportata dal d.lgs. n. 69 del 2013, infatti neppure invocata, che ha imposto, questa sì, un previo avviso;
- b) la giurisprudenza secondo la quale anche prima di simili disposizioni può ritenersi sussistente un obbligo di previo avviso partecipativo (Cass., Sez. U., 19/04/2014, n. 19667, in materia d'iscrizione ipotecaria, con riferimento all'analoga novella del 2011 all'art. 77 del medesimo d.P.R.), cui è succeduta la precisazione secondo cui in materia tributaria non può invece ritenersi sussistente, in difetto di specifiche ed espresse enunciazioni legislative, un generale obbligo di contraddittorio preventivo, eccetto che per i tributi armonizzati dalla disciplina eurounitaria (Cass., Sez. U., 09/12/2015, n. 24823): nella fattispecie in scrutinio non è dato sapere se si trattasse di tributo e di quale, e per il resto la stessa nomofilachia del 2014 costituiva un'innovativa giurisprudenza successiva alla condotta pretesamente rilevante sul piano eziologico (cfr., Cass., 22/11/2018, n. 30189, pag. 8);



c) l'obbligo di semplice comunicazione previsto per il destinatario del fermo dalla normativa "ratione temporis" applicabile, e invocata, posto che non si trattava, appunto, di un obbligo preventivo e neppure soggetto a termine;

la terza censura sarebbe stata inammissibile poiché la stessa parte indica che si trattava di un profilo assorbito nella decisione impugnata;  
spese secondo soccombenza;

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 1.500,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 29 ottobre 2020

Il Presidente

Dott.ssa Adelaide Amendola

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi ..... 26 NOV 2020 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA